

Debiti con il fisco: negato il visto di conformità al commercialista

di [Federico Gavioli](#)

Publicato il 24 Ottobre 2024

Se un commercialista ha debiti con l'amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle Entrate può legittimamente negargli l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Gli elevati debiti erariali costituiscono una mancanza del requisito di onorabilità, indispensabile per ottenere l'abilitazione. Esaminiamo una decisione del TAR del Lazio sull'argomento e le sue implicazioni per il settore.

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 17943 del 16 ottobre 2024, ha fornito una interessantissima sentenza in materia di **visto di conformità e debiti erariali per un professionista**. Di seguito si analizzano alcuni passaggi della sentenza.

Il commercialista con debiti col Fisco non può apporre il visto di conformità

La ricorrente – iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – ha impugnato il provvedimento, con il quale l'Agenzia delle Entrate, ha **respinto la domanda**, da essa presentata in data 5 maggio 2021, **per ottenere l'iscrizione nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali**, ai sensi dell'art. 35, del d.lgs. 241/97. Il diniego risulta motivato con riferimento alla insussistenza, in capo alla richiedente, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) del D.M. 164/1999 (non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, delle disposizioni in materia tributaria), risultando a carico della dottoressa **debiti erariali non ancora pagati per un importo complessivo pari a quasi 258mila euro alla data della richiesta di iscrizione**. La commercialista contesta il fatto che vi sia:



- la **violazione dell'art. 10 bis della legge sul procedimento amministrativo** (L. n. 241/90). L'amministrazione avrebbe adottato il provvedimento impugnato senza il previo invio del preavviso di diniego;
- la **violazione e falsa applicazione dell'art. 35, del D.Lgs. 241/1997 - Carenza di motivazione e di responsabilità soggettiva**. La ricorrente non avrebbe commesso "violazioni gravi e ripetute della legge tributaria", atteso che essa avrebbe avuto conoscenza del debito esistente solo a mezzo del provvedimento e impugnato, ciò che escluderebbe la sua responsabilità soggettiva, e avrebbe, in ogni caso, provveduto a impugnare le cartelle recanti il debito tributario subito dopo aver avuto notizia della loro esistenza.

Il visto di conformità per il professionista

Il visto di conformità, conosciuto anche come "visto leggero", introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 de

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento